

GIURISPRUDENZA SULL'ART. 334 C.P.

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato - uso della cosa

Il custode, proprietario o meno che sia, sorpreso a circolare col veicolo sottoposto a provvedimento di sequestro amministrativo a norma dell'art. 213 D.Lgs. n. 285 del 1992 risponde sia dell'illecito amministrativo di cui al quarto comma dello stesso articolo, sia del reato di cui all'art. 334 cod. pen., ove la circolazione sia sintomatica della volontà di sottrarre il bene, al fine di eludere il vincolo di indisponibilità del sequestro, ovvero compunti il deterioramento del bene, da intendersi non già come usura del mezzo bensì come scadimento qualitativo dello stesso mediante l'alterazione parziale o totale degli elementi costitutivi. (Annulla con rinvio, Trib. Napoli, 15 giugno 2007)

Sez. VI, sent. n. 21782 del 10-03-2010 (ud. del 10-03-2010), (rv. 247106)

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato - fattispecie

Integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro in un procedimento penale (art. 334 cod. pen.) la stipulazione di negozi dispositivi dei diritti sulle quote di una società di cui è stato disposto il sequestro preventivo, se diretta ad eludere tale vincolo ed idonea a rendere anche solo più difficoltoso il conseguimento delle finalità cui lo stesso è funzionale. (Rigetia, App. Firenze, 10/06/2009)

Sez. Unite, sent. n. 43428 del 30-09-2010 (ud. del 30-09-2010), (rv. 248382)

Cassazione Penale

Rapporti con l'illecito amministrativo

La condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 213 cod. strada, integra esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 cod. pen., atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente. (Rigetia, Gip Trib. Santa Maria Capua Vetere, 14/10/2009)

Sez. Unite, sent. n. 1963 del 28-10-2010 (ud. del 28-10-2010), (rv. 248721)

Cassazione Penale

Rapporti con l'illecito amministrativo

La abusiva messa in circolazione da parte del custode-proprietario di un veicolo, sottoposto a provvedimento di sequestro amministrativo, integra, oltre all'illecito amministrativo di cui all'art. 213, comma quarto, C.d.S., anche il reato di cui all'art. 334 cod. pen., in quanto, fatti salvi i casi di oggettiva inoffensività, tale utilizzazione presuppone la sottrazione del bene al vincolo di indisponibilità, potendo anche comportare il deterioramento del bene stesso. (Annulla con rinvio, Trib. Napoli, 28 settembre 2006)

Sez. VI, sent. n. 28007 del 11-06-2009 (ud. del 11-06-2009), Pubblico Ministero Presso Tribunale di Napoli c. T.R. (rv. 244422)

Cassazione Penale

Rapporti con l'illecito amministrativo

Integra il reato di sottrazione di cosa sottoposta a sequestro, oltre che l'illecito amministrativo di cui all'art. 213, comma quarto, C.d.S., la messa in circolazione del veicolo in sequestro ad opera del proprietario-custode, in quanto tale utilizzazione presuppone la sottrazione del bene al vincolo di indisponibilità, fatti salvi i casi di oggettiva inoffensività, e può comportare, ove concretamente accertato, anche il deterioramento del bene stesso. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Catania, 27/02/2009)

Sez. VI, sent. n. 32405 del 02-07-2009 (ud. del 02-07-2009), Pubblico Ministero Presso Tribunale di Catania c. C.G. (rv. 245195)

Cassazione Penale

Rapporti con l'illecito amministrativo

L'abusiva messa in circolazione da parte del custode del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, oltre all'illecito di cui all'art. 213 C.d.S., può integrare, qualora ne sussistano i presupposti oggettivi, il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 cod. pen., atteso che non ricorre un'ipotesi di concorso apparente di norme alla luce della diversità del bene tutelato e della fattispecie oggettiva contemplata dalle due disposizioni menzionate. (Annulla con rinvio, Trib. Napoli, 25 Maggio 2007)

Sez. VI, sent. n. 42582 del 22-09-2009 (ud. del 22-09-2009), Procuratore della Repubblica Presso Il Tribunale di Napoli c. M.C. (rv. 244852)

Cassazione Penale

Rapporti con l'illecito amministrativo

L'abusiva messa in circolazione di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 213 C.d.S. integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro solo qualora la condotta risulti effettivamente idonea ad eludere il vincolo posto sul bene e la stessa sia sorretta dalla volontà in tal senso orientata dell'autore dell'illecito. (Annulla con rinvio, Trib. Napoli, 25 Maggio 2007)

Sez. VI, sent. n. 42582 del 22-09-2009 (ud. del 22-09-2009), Procuratore della Repubblica Presso Il Tribunale di Napoli c. M.C. (rv. 244853)

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato - fattispecie

Integra il reato di cui *all'art. 334 cod. pen.* l'uso da parte del custode giudiziario di un autoveicolo a lui affidato, in quanto la circolazione non autorizzata è condotta obiettivamente idonea a impedire o a rendere più difficile l'acquisizione dell'autoveicolo stesso. (In motivazione la S.C. ha affermato che il termine "sottrarre" di cui *all'art. 334 cod. pen.* deve essere inteso nella sua accezione più ampia, tenuto conto della sua collocazione nell'ambito di una norma che prevede un delitto contro la P.A.). (Annulla con rinvio, Gip Trib. Napoli, 15 luglio 2009)

Sez. VI, sent. n. 49895 del 03-12-2009 (ud. del 03-12-2009), Procuratore della Repubblica Presso Il Tribunale di Napoli c. R.G. (rv. 245543)

Cassazione Penale

Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a fermo amministrativo

Non integra il reato di cui *all'art. 334 cod. pen.* la condotta di sottrazione avente ad oggetto beni sottoposti a provvedimento di fermo amministrativo a norma dell'*art. 214 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285*, ostandovi il principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali, che, per il divieto di analogia in "malam partem", esclude la riconducibilità del fermo amministrativo alla nozione di sequestro amministrativo. (Rigettag, Trib. Napoli, 21/12/2006)

Sez. VI, sent. n. 47342 del 27-11-2009 (ud. del 27-11-2009), Procuratore della Repubblica Presso Il Tribunale di Napoli c. C.V. (rv. 245491)

Cassazione Penale

Rapporti con l'art. 388 c.p.

Il reato di sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento di una cosa pignorata da parte del proprietario che ne sia anche custode rientra nella previsione dell'*art. 388, comma quarto, cod. pen.*, e non già dell'*art. 334* dello stesso codice, che si riferisce infatti ai vincoli sulla cosa derivanti dal sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa. (Dichiara inammissibile, App. Ancona, 23 ottobre 2008)

Sez. VI, sent. n. 32832 del 09-04-2009 (ud. del 09-04-2009), T.L. (rv. 244603)

Cassazione Penale

Differenza da altri reati: violazione di sigilli

In tema di violazione di sigilli, la prosecuzione dell'attività edilizia in un cantiere sequestrato con apposizione dei sigilli configura il delitto di cui *all'art. 349 cod. pen.* e non quello di cui *all'art. 334 cod. pen.* (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro), in quanto l'apposizione dei sigilli mira ad impedire la violazione del vincolo di immodificabilità della "res" nell'interesse dell'amministrazione della giustizia. (Annulla in parte senza rinvio, App. Napoli, 10 Gennaio 1995)

Sez. III, Sent. n. 19722 del 03-04-2008 (ud. del 03-04-2008), P.A. (rv. 240037)

Cassazione Penale

Rapporti con l'illecito amministrativo

Deve escludersi la configurabilità del reato previsto dall'*art. 334 cod. pen.* nel caso di circolazione abusiva con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo a norma dell'*art. 213, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285*, in quanto, sussistendo un rapporto di specialità tra la fattispecie penale e quella sanzionata amministrativamente dall'*art. 213, comma quarto, del predetto decreto*, la relativa condotta rientra esclusivamente nel campo di applicazione di tale ultima disposizione speciale. (Rigettag, Trib. Napoli, 5 dicembre 2006)

Sez. III, Sent. n. 17837 del 24-01-2008 (ud. del 24-01-2008), Procuratore generale della repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli c. D.M.G. (rv. 239814)

Cassazione Penale

Rapporti con l'illecito amministrativo

Integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 213 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e non il reato di cui all'art. 334 cod. pen. la condotta consistente nel circolare abusivamente alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha escluso che tali norme possano concorrere, ostandovi il disposto dell'art. 9 della L. 24 novembre 1981, n. 689). (Rigetta, Trib. Napoli, 6 Aprile 2007)

Sez. III, Sent. n. 25116 del 20-03-2008 (ud. del 20-03-2008), Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli c. P.A. (rv. 240731)

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato - in genere

Commette il reato di cui all'art. 334 cod. pen. il proprietario o il custode di un veicolo sequestrato che lo metta in circolazione senza autorizzazione. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha chiarito che tale reato concorre con la violazione amministrativa di cui all'art. 213 c.d.s.). (Annulla con rinvio, Trib. Napoli, 6 Giugno 2006)

Sez. VI, Sent. n. 38919 del 16-10-2007 (ud. del 16-10-2007), P.M. c. P.P. (rv. 238475)

Cassazione Penale

Rapporti con l'illecito amministrativo

Il custode o il proprietario sorpreso a circolare con un veicolo, sottoposto a provvedimento di sequestro amministrativo a norma dell'art. 213 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 risponde sia dell'illecito amministrativo di cui al quarto comma dello stesso articolo, sia del reato di cui all'art. 334 cod. pen., se la circolazione è sintomatica della volontà di sottrarre il bene, al fine di eludere il vincolo di indisponibilità del sequestro, ovvero compatti il deterioramento del bene. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che il mero uso momentaneo del veicolo, occasionale e circoscritto nello spazio, non sorretto dalla volontà di eludere il vincolo, non integra il reato di cui all'art. 334 cod.pen.). (Annulla con rinvio, App. Napoli, 31 Ottobre 2006)

Sez. VI, Sent. n. 3178 del 31-10-2007 (ud. del 31-10-2007), Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli c. A.M. (rv. 238476)

Cassazione Penale

Rapporti con l'illecito amministrativo

Integra la sola violazione amministrativa di cui all'art. 213, comma quarto, c.d.s. l'uso da parte del proprietario di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ed affidato alla sua custodia, in quanto la stessa deve ritenersi speciale rispetto alla norma incriminatrice di cui all'art. 334 cod. pen., in difetto di una condotta più ampia e compromissoria del vincolo del sequestro amministrativo. (Rigetta, Trib. Napoli, 24 Gennaio 2006)

Sez. VI, Sent. n. 40345 del 27-09-2007 (ud. del 27-09-2007), Procuratore della Repubblica presso Tribunale di Napoli c. F.S. (rv. 238473)

Cassazione Penale

Rapporti con l'illecito amministrativo

La abusiva messa in circolazione da parte del custode e del proprietario di un veicolo, sottoposto a provvedimento di sequestro amministrativo, integra oltre l'illecito amministrativo di cui all'art. 213, comma quarto c.s. - D.Lgs. n. 285/1992, anche la condotta punita dall'art. 334 c.p., in quanto tale utilizzazione presuppone la sottrazione del bene al vincolo di indisponibilità, fatti salvi i casi di oggettiva inoffensività, e può comportare, ove concretamente accertato, anche il deterioramento del bene stesso.

Sez. VI, Sent. n. 2163 del 28-11-2007 (ud. del 28-11-2007), F.A.

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato - fattispecie

Integra gli estremi del reato di cui all'art. 334 cod. pen. la circolazione abusiva di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, a norma dell'art. 213 C.d.S., purché da essa consegua in concreto un deterioramento della "res". (Annulla in parte con rinvio, App. Napoli, 8 novembre 2006)

Sez. VI, Sent. n. 42792 del 10-10-2007 (ud. del 10-10-2007), Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli c. I.A. (rv. 238124)

Cassazione Penale

Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a fermo amministrativo

Non sussiste il reato di cui all'art. 334 cod. pen. qualora la sottrazione riguardi beni sottoposti a provvedimento di fermo amministrativo a norma dell'art. 213 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ostandovi il principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali che, per il divieto di analogia in "malam partem", esclude la riconducibilità del fermo amministrativo nella nozione di sequestro amministrativo. (Rigetta, Trib. Napoli, 18 Aprile 2006)

Sez. III, Sent. n. 35391 del 24-05-2007 (ud. del 24-05-2007), Pubblico Ministero presso Tribunale di Napoli c. M.F. (rv. 236939)

Cassazione Penale

Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a fermo amministrativo

Non sussiste il reato di cui all'art. 334 cod. pen. qualora la condotta di sottrazione riguardi beni sottoposti a provvedimento di fermo amministrativo a norma dell'art. 214 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ostandovi il principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali, che, per il divieto di analogia in "malam partem", esclude la riconducibilità del fermo amministrativo nella nozione di sequestro amministrativo. (Rigetta, Trib. Napoli, 6 Ottobre 2006)

Sez. VI, Sent. n. 2162 del 28-11-2007 (ud. del 28-11-2007), Pubblico Ministero presso Tribunale di Napoli c. N.M. (rv. 238409)

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato - fattispecie

Integra il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro (art. 334, comma secondo, cod. pen.) la condotta del proprietario-custode che sottragga o disperda i beni sottoposti a sequestro preventivo (nella specie, bovini) che gli siano stati affidati in giudiziale custodia; né, ai fini della configurabilità del delitto in questione, rileva il fatto che alla sentenza di condanna (nella specie, per pascolo abusivo) non abbia fatto seguito la confisca, considerato che, in ogni caso, il sopravvenire di una causa di nullità, di inefficacia o di perenzione del sequestro non determina automaticamente l'immediata caducazione del vincolo reale di indisponibilità ed il conseguente recupero della libera disponibilità dei beni sequestrati, essendo, a tal fine, sempre necessaria la decisione incidentale o definitiva dell'autorità giudiziaria sulla destinazione dei beni sequestrati. Ne consegue che l'omessa statuizione del giudice di merito al riguardo legittima semplicemente il ricorso davanti al giudice dell'esecuzione, il quale, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., ha, tra l'altro, la competenza a decidere anche in ordine alla confisca dei beni sequestrati. (Rigetta, App. Reggio Calabria, 28 Marzo 2006)

Sez. VI, sent. n. 37266 del 05-10-2006 (ud. del 05-10-2006), C.D. (rv. 235209)

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato - fattispecie

Il sequestro amministrativo di autovettura priva di copertura assicurativa, avendo come finalità soltanto quella di sottrarre il veicolo alla circolazione, non si estende automaticamente a tutti gli oggetti in esso contenuti, la cui sottrazione, quindi, non sempre costituisce reato ai sensi dell'art. 334 cod. pen.. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato escluso che costituisca reato la sottrazione di un contrassegno assicurativo di pertinenza di altro veicolo, esposto su quello oggetto del sequestro). (Annulla senza rinvio, App. Venezia, 4 Novembre 2005)

Sez. VI, sent. n. 26267 del 14-06-2006 (ud. del 14-06-2006), (rv. 234841)

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato - uso della cosa

Sussiste il delitto di sottrazione di cose sequestrate ogni volta che venga posta in essere un'azione diretta ad eludere il vincolo imposto sulla cosa, in relazione alla particolare natura del bene. (Fattispecie in cui venivano concesse in uso a terzi, macchine per il gioco del videopoker, sottoposte al vincolo del sequestro, eludendo il vincolo imposto sulle stesse per impedire l'attività illecita).

Sez. VI, sent. n. 31979 del 29-07-2003 (ud. del 08-04-2003), D'Angelo (rv 226220).

Cassazione Penale

Differenza da altri reati: violazione di sigilli

La prosecuzione dell'attività edilizia in un cantiere sequestrato e sottoposto a sigilli non configura l'ipotesi di reato di cui *all'art. 334 c.p.*, (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro), ma la diversa ipotesi di cui *all'art. 349 c.p.* (violazione di sigilli), per la violazione del vincolo di immodificabilità della cosa che l'apposizione dei sigilli mira a garantire nell'interesse dell'Amministrazione della Giustizia. *Sez. III, sent. n. 10267 del 06-03-2003 (ud. del 28-01-2003), Buonfiglio Tanzarella (rv 224348).*

Cassazione Penale

Soggetto attivo del reato: proprietario non custode

Integra il delitto di cui *all'art. 334 c.p.* (danneggiamento di cose sottoposte a sequestro da parte del proprietario non custode) la condotta di un venditore ambulante che, ricevuta la comunicazione verbale di sequestro della merce, la getti in strada per deteriorarla allo scopo di contestare l'operato dei vigili urbani. (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del delitto di violenza a pubblico ufficiale di cui *all'art. 336 c.p.*).

Sez. VI, sent. n. 6261 del 07-02-2003 (ud. del 15-01-2003), Fiumanò (rv 224918).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato - in genere

Integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro (nella specie, preventivo) la distrazione dall'azienda assoggettata al vincolo dei sottoprodotti dell'industria enologica, come le fecce e le vinacce vergini, provenienti dalla produzione del vino e destinati ad essere inseriti in un ulteriore processo di utilizzazione economica, in quanto il vincolo ricadente sull'azienda si estende automaticamente a tutti i beni del complesso aziendale, compresi prodotti e sottoprodotti.

Sez. VI, sent. n. 228 del 08-01-2002 (ud. del 07-12-2001), Italiano (rv 220422).

Cassazione Penale

Soggetto attivo del reato: proprietario non custode

In tema di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o sequestro, la nozione di "proprietario" quale soggetto attivo del reato comprende, nel caso di beni appartenenti a società, coloro i quali di fatto esercitino poteri di gestione del patrimonio sociale, e dunque debbano rispondere dell'integrità dei beni relativi, compresi quelli sottoposti ad atti limitativi della pubblica autorità. (In motivazione, la Corte ha specificato come i soggetti in questione - analogamente a quanto si ritiene in materia infortunistica - non si identifichino necessariamente negli amministratori della società, dovendosi piuttosto aver riguardo alla concreta attribuzione dei poteri gestionali nella compagine sociale).

Sez. VI, sent. n. 2985 del 25-01-2002 (ud. del 29-11-2001), Zaccone (rv 220936).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato - uso della cosa

Integra gli estremi del reato di cui *all'art. 334 cod. pen.* qualsiasi utilizzo della cosa sequestrata il quale finisca per determinare la compromissione delle finalità di preservazione cui tende il vincolo di intangibilità assicurato dalla misura cautelare, e perciò qualsiasi uso della stessa che - ad esempio - comportando la amozione del bene, ne determini comunque un deprezzamento, né si rende necessario - al riguardo - che quest'uso si traduca altresì in una compromissione delle capacità di funzionamento tecnico dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia dei giudici di merito i quali avevano ravvisato gli estremi del reato nella condotta del custode-proprietario di un ciclomotore sottoposto a sequestro, il quale aveva circolato con il veicolo percorrendo circa 720 chilometri).

Sez. VI, sent. n. 7930 del 06-07-2000 (ud. del 22-06-2000), Putiri (rv 217077).

Cassazione Penale

Rapporti con l'art. 388 c.p.

La mancata consegna, da parte del custode, di beni sottoposti a pignoramento è punibile ai sensi *dell'art. 388, comma quinto, cod. pen.*, dovendosi escludere, per converso, l'inquadrabilità di detta condotta nell'ambito delle previsioni di cui *all'art. 328 dello stesso codice.*

Sez. I, sent. n. 263 del 28-02-1998 (ud. del 19-01-1998), Santoro (rv 209848).

Cassazione Penale

Rapporti con l'art. 388 c.p.

La sottrazione di beni pignorati integra non il reato di cui *all'art. 334 cod. pen.*, ma quello, perseguibile a querela di parte, di cui *all'art. 388 cod. pen.*, non rilevando che la persona offesa sia una Pubblica Amministrazione, sia perché nel nostro ordinamento la presenza di un interesse pubblico pregiudicato dal

reato non implica di per sé la perseguibilità di ufficio, come è confermato da altre figure criminose per le quali è prevista la perseguibilità a querela anche quando soggetto passivo sia lo Stato, sia perché l'eventuale difficoltà pratica di individuare, in taluni casi, l'organo pubblico legittimato, previa valutazione discrezionale, a proporre la querela attiene ad un aspetto di mero fatto non interferente con la "ratio" e con la lettera della disciplina.

Sez. VI, sent. n. 9870 del 17-09-1998 (cc. del 10-04-1998), Dovetta (rv 213043).

Cassazione Penale

Concorso con altri reati: abuso di ufficio

Deve ritenersi integrato il reato di abuso di ufficio, sussistendo il requisito della doppia ingiustizia, dal comportamento del custode di beni mobili sequestrati dall'autorità giudiziaria il quale, violando i doveri connessi al suo ufficio, procede alla sostituzione di un motore veicolo sequestrato con altro di minore valore, in concorso con il vigile urbano che ha operato il sequestro, e ciò al fine di fare conseguire al proprietario del mezzo un ingiusto vantaggio di natura patrimoniale. Tale reato non è assorbito dal concorrente reato di cui *all'art. 334 cod. pen.*, in quanto attraverso la sostituzione del mezzo si realizza l'oggettività dell'atto illegittimo del pubblico ufficiale, quale ulteriore evento di sostanziale sottoposizione a vincolo cautelativo di un bene che non poteva esservi assoggettato, e si rafforza l'elemento specifico del dolo specifico, quale volontà consapevole di rendere definitivo il vantaggio di natura patrimoniale del proprietario per effetto della operata simulazione.

Sez. VI, sent. n. 446 del 24-01-1997 (cc. del 01-10-1996), Pescatore (rv 207726).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato - legittimità del sequestro

In caso di cosa sottoposta a sequestro probatorio su iniziativa della Polizia giudiziaria, è del tutto irrilevante, ai fini della configurabilità del reato di sottrazione o danneggiamento di cosa sottoposta a sequestro, di cui *all'art. 334, comma secondo, cod. pen.*, il fatto che il sequestro sia stato convalidato dal pubblico ministero oltre il termine stabilito *dall'art. 355 cod. proc. pen.*, in quanto solo la giuridica inesistenza del sequestro fa venire meno il reato in questione; mentre eventuali cause di invalidità o di inefficacia di esso non autorizzano alcun atto di disposizione della cosa sequestrata fino a quando dette cause non siano state formalmente riconosciute dal giudice che sia stato al riguardo investito attraverso l'attivazione dei normali rimedi giuridici.

Sez. VI, sent. n. 7964 del 26-08-1997 (cc. del 26-06-1997), Pezzimenti (rv 209760).

Cassazione Penale

Differenza da altri reati: violazione di sigilli

In tema di violazione dei sigilli, di cui *all'art. 349 cod. pen.*, oggetto della tutela penale non è la cosa su cui sono apposti i sigilli, ma il mezzo giuridico che assicura l'intangibilità della stessa. Ne consegue che tale ipotesi delittuosa non è integrata qualora i sigilli non siano stati apposti. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto configurabile il diverso reato di cui *all'art. 334, comma secondo, cod. pen.*, avendo l'agente utilizzato un impianto sottoposto a sequestro probatorio - su cui non erano stati apposti i sigilli, determinando una irreversibile alterazione della consistenza di esso).

Sez. VI, sent. n. 7964 del 26-08-1997 (cc. del 26-06-1997), Pezzimenti (rv 209759).

Cassazione Penale

Rapporti con l'art. 388 c.p.

La sottrazione di cose pignorate a istanza dell'autorità amministrativa integra l'ipotesi di reato di cui *all'art. 388 cod. pen.* e non l'ipotesi di reato di cui *all'art. 334 cod. pen.* Ne consegue pertanto la procedibilità a querela di parte.

Sez. VI, sent. n. 5540 del 04-06-1996 (cc. del 02-04-1996), Bellavia (rv 205066).

Cassazione Penale

Rapporti con l'art. 388 c.p.

La sottrazione di cose pignorate a istanza dell'autorità amministrativa integra l'ipotesi di reato di cui *all'art. 334 cod. pen.*, perseguibile d'ufficio, e non quella prevista *dall'art. 388 cod. pen.*

Sez. VI, sent. n. 6985 del 17-06-1995 (cc. del 15-02-1995), Sbaraglia (rv 201952).

Cassazione Penale

Deterioramento o distrazione di oggetti sottoposti a privilegio a garanzia di crediti agrari

La fattispecie dell'art. 10 del R.D.L. 29 luglio 1927 n. 1509, così come convertito in legge 5 luglio 1928 n. 1760, in tema di deterioramento o distrazione di oggetti sottoposti a privilegio a garanzia di crediti agrari, costituisce un'ipotesi criminosa non prevista tra quelle di cui agli artt. 334 e 388 cod. pen., le quali si riferiscono ad attività delittuose aventi come oggetto cose sottoposte a pignoramento o sequestro. Peraltro, l'art. 10 citato rinvia alla norma dell'art. 203 cod. pen. abrogato (R.D. 30 giugno 1889 n. 6133) solo per quel che concerne la pena edittale, ora da rinvenirsi nell'art. 334 cod. pen. vigente. Sez. VI, sent. n. 11327 del 10-11-1994 (cc. del 21-03-1994), Palmioli (rv 199362).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato - prosecuzione della costruzione di immobile sottoposto a sequestro

Nell'ipotesi di prosecuzione di lavori edilizi in un edificio sottoposto a sequestro reso palese dall'apposizione di sigilli e di cartelli che lo espliciti è ravvisabile esclusivamente il delitto di cui all'art. 334 cod. pen.

Sez. VI, sent. n. 6650 del 06-06-1994 (cc. del 18-04-1994), Urzo (rv 198529).

Cassazione Penale

Rapporti con l'art. 388 c.p.

La sottrazione di cose sottoposte a pignoramento nell'ambito della procedura per il recupero di spese giudiziarie, promossa dall'autorità amministrativa (Intendenza di Finanza) costituisce un'ipotesi di reato punita dall'art. 334 cod. pen. e non dal successivo art. 388 cod. pen., e quindi perseguibile d'ufficio. (A sostegno del principio di cui in massima la Cassazione ha affermato che da una corretta esegesi della legge 24 novembre 1981 n. 689, che ha modificato i due articoli succitati, emerge la volontà del legislatore di sancire la perseguibilità a querela dei reati, che offendano esclusivamente interessi dei privati, e quella "ex officio" delle fattispecie di reato nelle quali le persone offese siano lo Stato o gli altri Enti pubblici).

Sez. VI, sent. n. 3020 del 26-03-1993 (cc. del 13-01-1993), Giarolli (rv 193606).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato - legittimità del sequestro

Anche in presenza di una causa di nullità o di perenzione del sequestro, il privato non può disporre liberamente della cosa sequestrata prima che ne venga ordinata la restituzione dall'autorità giudiziaria, non essendo ammissibile che egli si arroghi il diritto di sindacare la legittimità del vincolo giuridico. (Nella specie, il ricorrente, imputato del reato di cui all'art. 334 cod. pen., lamentava la carenza di motivazione del provvedimento di convalida del sequestro e la Cassazione ha escluso, sulla scorta del principio di cui in massima, che siffatta carenza potesse giustificare la sottrazione della cosa al vincolo imposto).

Sez. VI, sent. n. 2021 del 03-03-1993 (cc. del 15-12-1992), Ansalone (rv 193282).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato - prosecuzione della costruzione di immobile sottoposto a sequestro

Non è ravvisabile il delitto di cui all'art. 334 del cod. pen., in concorso con l'art. 349 cod. pen., nella condotta di chi prosegua dei lavori edilizi abusivi già bloccati con sequestro penale.

Sez. VI, sent. n. 3009 del 08-03-1991 (cc. del 08-10-1990), D'Amico (rv 186570).

Cassazione Penale

Elemento soggettivo del reato

Per la configurazione del reato di sottrazione di compendio sottoposto a pignoramento non è necessaria la dimostrazione del dolo specifico nella condotta posta in essere dall'agente, essendo sufficiente che risulti provata la volontà cosciente di eludere e di vanificare le finalità per le quali il bene era stato sottoposto a vincolo di legge.

Sez. VI, sent. n. 3354 del 02-03-1989 (cc. del 13-12-1988), Marasa (rv 180687).

Cassazione Penale

Rapporti con l'art. 388 c.p.

La sottrazione di compendio pignorato nell'ambito della procedura di realizzazione di spese giudiziarie promossa dall'autorità amministrativa (Intendenza di Finanza) configura il reato di cui all'art. 334, cpv., del cod. pen. e non quello di cui all'art. 388, comma terzo, cod. pen.

Sez. VI, sent. n. 3354 del 02-03-1989 (cc. del 13-12-1988), Marasa (rv 180688).

Cassazione Penale

Rapporti con l'art. 388 c.p.

Risponde del reato di sottrazione di beni pignorati, di cui *all'art. 334 cod. pen.*, e non di quello, previsto *dall'art. 388, quinto comma, cod. pen.*, di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, il custode il quale, invitato - nella specie, per ben tre volte - dall'Ufficio vendite giudiziarie ad esibire i beni pignorati, non si faccia trovare né in ogni modo permetta il loro rinvenimento e prelievo.
Sez. VI, sent. n. 10234 del 12-07-1989 (cc. del 27-01-1989), Corallo (rv 181813).

Cassazione Penale

Rapporti con l'art. 388 c.p.

Da un esame complessivo della *legge 24 novembre 1981 n. 689* appare chiara la volontà del legislatore di volere mantenere la perseguibilità "ex officio" ogniqualvolta il reato sia commesso nell'ambito del processo penale o in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Ne consegue che, nonostante la incompleta dizione della nuova formulazione *dell'art. 334 del cod. pen.*, la sottrazione di cose soggette a pignoramento ad istanza della autorità amministrativa, costituisce una delle fattispecie procedibili di ufficio prevista dal predetto articolo.

Sez. VI, sent. n. 3471 del 16-03-1988 (cc. del 09-10-1987), Valentini (rv 177883).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato - prosecuzione della costruzione di immobile sottoposto a sequestro

La continuazione dei lavori edili in un edificio costruito abusivamente e sottoposto a sequestro integra, oltre che il delitto di cui *all'art. 349 del cod. pen.*, anche il reato previsto e punito *dall'art. 334 cod. pen.*

Sez. VI, sent. n. 1534 del 05-02-1988 (cc. del 26-03-1987), D'Angiò (rv 177533).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato - legittimità del sequestro

L'illegittimità del sequestro non esclude la configurabilità del reato di cui *all'art. 334 del cod. pen.* (sottrazione di cose sottoposte a sequestro), la cui obiettività giuridica è quella di tutelare l'interesse della Pubblica Amministrazione a conservare il vincolo apposto con il pignoramento od il sequestro su determinati beni. Pertanto, solo la giuridica inesistenza del pignoramento o del sequestro fa venir meno il reato, mentre tutte le altre cause di nullità o di irregolarità non autorizzano alcun atto di disposizione sulle cose pignorate o sequestrate, né esimono il custode dagli obblighi assunti, fino a quando esse non siano state riconosciute dal giudice.

Sez. VI, sent. n. 4825 del 04-06-1986 (cc. del 21-02-1986), Pinna (rv 172939).

Cassazione Penale

Rapporti con l'art. 388 c.p.

La fattispecie legale di cui *all'art. 10 della legge 29 luglio 1927 n. 1509* costituisce un'ipotesi criminosa non compresa tra quelle di cui *agli artt. 334 e 388 cod. pen.* stante la diversità del vincolo di indisponibilità giuridica rispettivamente prevista, discendendo per la prima (privilegio mobiliare per crediti agrari), "ex lege" e, per le altre, da provvedimento giudiziario incidente sull'oggetto materiale del reato.

Sez. VI, sent. n. 2096 del 14-03-1986 (cc. del 29-11-1985), Farese (rv 172136).

Cassazione Penale

Rapporti con l'art. 388 c.p.

Dall'esame congiunto del nuovo testo degli *artt. 334 e 388 del cod. pen.*, così come risultano modificati dalla *legge n. 689 del 1981*, la sottrazione di compendi pignorati ad istanza della autorità amministrativa rientra tra le ipotesi di perseguibilità di ufficio.

Sez. VI, sent. n. 4467 del 28-05-1986 (cc. del 25-03-1986), Cegna (rv 172874).

Cassazione Penale

Rapporti con l'art. 388 c.p.

A seguito dell'entrata in vigore dell'*art. 88 della legge n. 689 del 1981*, le fattispecie riguardanti le cose sottoposte a pignoramento o a sequestro giudiziario o conservativo non sono più punibili in virtù *dell'art. 334 cod. pen.*, la cui operatività è rimasta circoscritta alla sottrazione di cose soggette a sequestro penale ed al sequestro disposto dalla Pubblica Amministrazione nell'esercizio dei suoi poteri di autotutela.

Sez. VI, sent. n. 5963 del 17-06-1985 (cc. del 05-03-1985), Marucchini (rv 169774).

Cassazione Penale

Rapporti con l'art. 388 c.p.

Le ipotesi di atti commissivi od omissivi su beni pignorati, su istanza della Pubblica Amministrazione, esulano dalla previsione dell'art. 388 cod. pen., restando regolate, quantunque non siano in esso non espressamente elencate, dall'art. 334 cod. pen., per quanto attiene alla sottrazione, distruzione e al danneggiamento dei beni suddetti e dall'art. 328 cod. pen. per quanto riguarda il rifiuto o l'omissione, da parte del custode, di atti del suo ufficio.

Sez. VI, sent. n. 5963 del 17-06-1985 (cc. del 05-03-1985), Marucchini (rv 169775).

Cassazione Penale

Rapporti con l'art. 388 c.p.

Sono enti pubblici economici quegli enti che esplicano un'attività di produzione o di scambio di beni o di servizi, equiparabile, anche se esercitata in regime di monopolio, a quella svolta o che potrebbe essere svolta da imprenditori privati e che, quindi, operano nei rapporti esterni, secondo moduli privatistici. Ne consegue che se gli istituti mutuanti, come la Banca Nazionale del Lavoro e l'Istituto di Credito Agrario, in quanto enti pubblici economici agiscono nell'esercizio del credito agrario, avvalendosi di schemi privatistici, essi non esplicano alcuna funzione pubblica come quella giurisdizionale o tributaria con l'effetto che i privilegi costituiti a garanzia delle loro ragioni creditorie non sono coperti - in caso di esecuzione forzata - dalla tutela privilegiata dell'art. 334 del cod. pen. ma da quella assicurata dall'art. 388 del cod. pen. Infatti, questi nuovi diritti soggettivi privati, nati da comuni negozi di diritto civile, non sono equiparabili, sotto il profilo penale, al pignoramento dei crediti tributari o relativi al recupero delle spese di giustizia.

Sez. VI, sent. n. 5963 del 17-06-1985 (cc. del 05-03-1985), Marucchini (rv 169776).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato - in genere

Nella nozione di "cose" di cui all'art. 334 del cod. pen. rientrano tutti i beni intesi come entità materiali, sia mobili che immobili (con la sola esclusione dei beni immateriali in senso stretto). Ne deriva che la condotta di sottrazione, con riferimento agli immobili, assume il significato di atto idoneo a mutare arbitrariamente il regime giuridico cui il bene è soggetto in forza del provvedimento cautelare.

Sez. VI, sent. n. 4312 del 07-05-1985 (cc. del 07-02-1985), Scioscia (rv 169046).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato - in genere

Ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 334 del cod. pen., si ha sottrazione di cose sequestrate ogni qual volta in relazione alla particolare natura del bene si ponga in essere una azione atta ad eludere il vincolo, cioè a rendere impossibile - o anche soltanto più difficile - la realizzazione delle finalità cui la cosa, per effetto del vincolo è rivolta.

Sez. VI, sent. n. 4312 del 07-05-1985 (cc. del 07-02-1985), Scioscia (rv 169048).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato - prosecuzione della costruzione di immobile sottoposto a sequestro

Anche la prosecuzione di una costruzione edilizia abusiva, nonostante il sequestro amministrativo e giudiziario, integra il reato ex art. 334 cod. pen., ora 388 cod. pen.

Sez. VI, sent. n. 173 del 10-01-1985 (cc. del 26-09-1984), Ercolino (rv 167307).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato - prosecuzione della costruzione di immobile sottoposto a sequestro

Risponde del reato di violazione di sigilli, di cui all'art. 349 del cod. pen., l'autore di una costruzione abusiva, il quale, nonostante il sequestro disposto dall'autorità, prosegue indebitamente i lavori. Infatti tale norma mira non solo ad assicurare l'identità della cosa, ma anche ad assicurarne la conservazione, sicché essa è applicabile anche alla prosecuzione dei lavori edilizi in quanto questi mutano l'identità del manufatto e ne alterano la stessa conservazione. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso in cui si sosteneva invece l'applicabilità della norma di cui all'art. 334 del cod. pen. sulla sottrazione o il danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro).

Sez. VI, sent. n. 223 del 10-01-1985 (cc. del 07-12-1984), D'Isanto (rv 167335).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato - prosecuzione della costruzione di immobile sottoposto a sequestro

Tra i due reati, di costruzione abusiva e di violazione di sigilli, non vi può essere che una interdipendenza occasionale, nel senso che, accertata giudizialmente l'inconsistenza della contravvenzione urbanistica, resta integro l'altro reato, la cui sanzione tende a tutelare l'integrità dei sigilli e cioè un bene giuridico diverso da quello protetto dalla legge urbanistica.

Sez. VI, sent. n. 11101 del 22-11-1985 (cc. del 29-05-1985), Sirano (rv 171176).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato - prosecuzione della costruzione di immobile sottoposto a sequestro

Integra gli estremi del delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro la prosecuzione dei lavori edilizi in un fabbricato privo di concessione, anche se non vi sia stata rottura materiale di sigilli. Il sequestro ha infatti la funzione di cristallizzare la situazione in modo da curare la conservazione delle prove e da consentire gli opportuni interventi riparatori dell'abuso nelle varie sedi previste dalla legge, oltre che di impedire che il reato sia portato ad ulteriori conseguenze. (Nella specie, trattavasi di ampliamento dello stabile sequestrato).

Sez. VI, sent. n. 4312 del 07-05-1985 (cc. del 07-02-1985), Scioscia (rv 169047).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato - uso della cosa

In tema di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorità amministrativa, l'uso del bene sequestrato rientra nella previsione normativa, purché da esso consegua un deterioramento della "res". (Nella specie, è stato ritenuto che lo svolgimento di un'attività commerciale - o di altra ad essa assimilabile - in un locale sottoposto a sequestro giudiziario, del quale non si sia persa la disponibilità per provvedimento del giudice, qualora non incida sulla integrità della cosa, non realizza un uso del bene, penalmente sanzionabile).

Sez. VI, sent. n. 1257 del 06-02-1985 (cc. del 12-12-1984), Cristini (rv 167722).

Cassazione Penale

Soggetto attivo del reato: proprietario non custode

La nuova formulazione dell'art. 334 del cod. pen., così come introdotta dall'art. 86 della legge n. 689 del 1981, prevede che della sottrazione del bene sequestrato possa essere chiamato a rispondere, se il fatto è da lui commesso, il proprietario del bene medesimo anche se la cosa non è affidata alla sua custodia. Né ha rilievo la circostanza di non aver l'imputato ricevuto notizia dell'avviso di fissazione dell'asta, allorché egli sia stato informato della stessa da parte del custode del bene, specie se suo convivente.

Sez. VI, sent. n. 5423 del 28-05-1985 (cc. del 01-03-1985), Dell'Orletto (rv 169506).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato - uso della cosa

L'uso, da parte del proprietario di un veicolo sottoposto a sequestro dall'autorità amministrativa ed affidato alla sua custodia, integra il reato di cui al secondo comma, dell'art. 334 del cod. pen., poiché in tal caso il deterioramento del bene si verifica per il semplice fatto dell'uso.

Sez. I, sent. n. 2642 del 21-12-1984 (ud. del 26-11-1984), Magliano (rv 167218).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato - uso della cosa

L'uso non autorizzato da parte del proprietario, nominato custode giudiziario, di un automezzo sottoposto a sequestro integra il reato di cui all'art. 334 cod. pen. e non già quello previsto dall'art. 328 cod. pen., data la natura sussidiaria di quest'ultima previsione normativa.

Sez. VI, sent. n. 10083 del 15-11-1984 (cc. del 05-06-1984), Cannata (rv 166701).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato - prosecuzione della costruzione di immobile sottoposto a sequestro

Risponde del reato di danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, oltre che del reato di violazione di sigilli, l'autore di una costruzione abusiva il quale, pur essendo a conoscenza del provvedimento di sequestro disposto dall'autorità, prosegue indebitamente i lavori.

Sez. VI, sent. n. 1488 del 16-02-1984 (cc. del 29-11-1983), D'Andreo (rv 162688).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato - uso della cosa

Nel caso in cui il custode proprietario di cosa sottoposta a sequestro penale si serva della cosa medesima o consenta ad altri di servirsene come strumento di attività criminosa, sussiste l'ipotesi della sottrazione di cui al capoverso dell'art. 334 del cod. pen. Infatti l'uso consentito incontra il limite generale di ogni atto autorizzatorio o concessorio, cioè la liceità dell'oggetto, e pertanto l'esorbitanza dal limite determina violazione del vincolo di coercizione reale immanente sulla cosa e perciò la sottrazione di essa, nel tempo corrispondente all'uso non consentito, a tale sua condizione giuridica di cosa vincolata al processo. (Nella specie, il custode proprietario di un motoscafo, sottoposto a sequestro penale, ne aveva consentito l'uso per attività di contrabbando).

Sez. III, sent. n. 7881 del 05-10-1983 (cc. del 24-06-1983), Pace (rv 160423).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato - prosecuzione della costruzione di immobile sottoposto a sequestro

La prosecuzione da parte del custode giudiziario dei lavori di costruzione abusiva successivamente al sequestro disposto dalla autorità giudiziaria integra il reato di omissione di atti di ufficio e non quello punito dall'art. 334 cod. pen.; infatti, con la descritta condotta il custode viola l'obbligo giuridico di conservare la cosa affidata alla sua custodia nello stato in cui gli è stata consegnata.

Sez. VI, sent. n. 9525 del 12-11-1983 (cc. del 14-06-1983), Giorgetti (rv 161148).

Cassazione Penale

Perseguibilità di ufficio

Quando il legislatore ha ritenuto di innovare la precedente disciplina introducendo la perseguibilità a querela di parte lo ha espressamente previsto per ciascuna delle fattispecie legali, e tale innovazione non è stata apportata con la legge n. 689 del 1981 nelle fattispecie di cui all'art. 334 cod. pen. come sostituite con l'art. 86 della citata legge, per cui esse devono tuttora ritenersi perseguibili d'ufficio. D'altra parte, costituendo la querela una condizione di procedibilità e di punibilità e come tale limitatrice della pretesa punitiva dello Stato, la previsione di tale limitazione deve essere esplicita ed inequivoca in particolare modo se il bene giuridico protetto dalla norma concerne uno degli interessi della Pubblica Amministrazione quale si configura nella fattispecie punita nel richiamato art. 334 del cod. pen.

Sez. VI, sent. n. 9525 del 12-11-1983 (cc. del 14-06-1983), Giorgetti (rv 161147).

GIURISPRUDENZA SULL'ART. 335 C.P.

Cassazione Penale

Fattispecie

Integra il reato di cui *all'art. 335 cod. pen.* la condotta del custode di un'autovettura posta sotto sequestro, il quale, senza attendere le disposizioni dell'autorità amministrativa, la consegna a terzi sottraendo in tal modo il mezzo al vincolo cui era stato sottoposto. (Fattispecie in cui il veicolo in sequestro è stato consegnato dall'imputato-custode ad una ditta incaricata della rottamazione). (Rigetta, App. Bologna, 21 febbraio 2007)

Sez. VI, Sent. n. 44599 del 04-11-2008 (ud. del 04-11-2008), S.A. (rv. 241603)

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato

In tema di violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, la distruzione di uno o più componenti dell'autovettura sottoposta a sequestro configura danneggiamento o deterioramento, non già distruzione di essa, a meno che non si tratti di un componente costitutivo essenziale la cui distruzione implica che la cosa complessa, che residua a seguito della distruzione parziale, risulta modificata al punto da non potersi più definire autovettura. Ne consegue che la distruzione del fanale di un'automobile sottoposta a sequestro non configura l'ipotesi delittuosa di cui *all'art. 335 c.p.*

Sez. VI, sent. n. 26699 del 19-06-2003 (ud. del 07-04-2003), Lanza (rv. 225619).

GIURISPRUDENZA SULL'ART. 335 BIS C.P.

Cassazione Penale

Appello - ambito di cognizione e poteri del giudice

In tema di impugnazioni, nell'ipotesi in cui il P.M. non abbia proposto appello avverso la sentenza di primo grado, il giudice d'appello non può disporre la confisca dei beni sequestrati, modificando in danno dell'imputato la sentenza da quest'ultimo impugnata, anche quando la confisca obbligatoria sia stata illegittimamente esclusa dal giudice di primo grado. (Annulla senza rinvio, App. Firenze, 14 Dicembre 2005)

Sez. VI, sent. n. 7507 del 04-02-2009 (ud. del 04-02-2009), I.C. (rv. 242919)

www.lucidial.net